Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 dicembre 1965 [1]

Massime

Procedura — Sentenza d'annullamento — Effetti giuridici — Sono limitati alle parti e ai terzi direttamente toccati dall'atto annullato — Sentenza che costituisce fatto nuovo — Nozione

Vedi la massima n. 4 della sentenza 43-64, *Raccolta* XI, pag. 474.

Nella causa 5-65 promossa dal

SIG. ANDRÉ SAUDRAY,

dipendente della Commissione della Comunità Economica Europea, residente in Overyse (Belgio),

con l'avv. Marcel Grégoire, del Foro di Bruxelles,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Louis De la Fontaine, in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

il rifiuto della convenuta, in data 29 ottobre 1964, di inquadrare il ricorrente al grado A/6 con effetto dal 1° gennaio 1962,

1 — Lingua processuale : il francese.

LA CORTE,

composta dai signori :

Walter Strauß (relatore), presidente di Sezione,
A. M. Donner e R. Monaco, giudici,
avvocato generale : J. Gand,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Il ricorrente veniva assunto dalla convenuta il 16 giugno 1958. In un primo tempo veniva assegnato al servizio « stipendi e missioni » e collocato, secondo la tabella allora in vigore, al grado B/6, primo scatto.

Nel gennaio 1959 gli veniva affidato l'incarico di capo della sezione « casi speciali » alle dipendenze della divisione « Amministrazione del personale », incarico che egli ha tuttora.

Avendo ottenuto il quinto scatto del suo grado il 1° dicembre 1961, con decisione 12 dicembre 1962 veniva nominato in ruolo al quinto scatto del grado B/1, corrispondente al grado B/6 della vecchia tabella.

Il 3 agosto 1964 egli proponeva un ricorso gerarchico diretto ad ottenere il reinquadramento al grado A/6 con effetto dal 1° gennaio 1962.

Il 29 ottobre 1964 una lettera del presidente della Commissione lo informava che questa riteneva di non poter accogliere la domanda.

Contro questa decisione è diretto il presente ricorso, depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1965.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

« 1. Annullare, con tutte le conseguenze di legge, la decisione 29 ottobre 1964 in quanto la Commissione C.E.E. si è in essa rifiutata di collocarlo al grado A/6 con effetto dal 1° gennaio 1962.

2. Dichiarare che il ricorrente va reinquadrato al grado A/6, primo scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962, e con tutte le conseguenze di legge.

3. Condannare la Commissione della C.E.E. a versare al ricorrente gli stipendi arretrati.
4. Quale risarcimento del danno, condannare la convenuta a versare al ricorrente gl'interessi di mora sugli stipendi arretrati, al tasso che la Corte riterrà equo.
5. Porre le spese a carico della convenuta.
6. Dare atto ricorrente che egli si riserva di offrire nuove prove nel corso dell'istruttoria, in relazione agli argomenti svolti dalla Commissione della C.E.E. »

Nella replica, egli tiene ferme queste conclusioni, rettificando tuttavia il punto 2 nel senso che si deve leggere : « quinto scatto ».

Nel controricorso e nella controreplica, la *convenuta* conclude che la Corte voglia :

« dichiarare irricevibile il ricorso; respingerlo in ogni suo punto; condannare il ricorrente alle spese in conformità alle disposizioni vigenti. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti, circa la ricevibilità del ricorso, si possono riassumere come segue :

La *convenuta* eccepisce l'irricevibilità del ricorso per decadenza. La decisione 29 ottobre 1964 non farebbe che confermare quella del 12 dicembre 1962, che il ricorrente non ha tempestivamente impugnato.

La decadenza si avrebbe anche prendendo come punto di riferimento il 2 ottobre 1963, data in cui è stata portata a conoscenza del personale la descrizione delle funzioni ed attribuzioni relative a ciascun impiego, adottata dalla convenuta in conformità all'articolo 5, n. 4, dello statuto del personale.

Il *ricorrente* ribatte che la decisione 12 dicembre 1962 non poteva essere impugnata. Come risulta dalle sentenze 20 e 21-63 e altresì 79 e 82-63 (*Raccolta X*, pag. 217 e segg.; pag. 511 e segg.), la decisione d'integrazione va tenuta distinta dal diritto, spettante ad ogni dipendente, all'eventuale regolarizzazione della posizione in conformità al principio della corrispondenza fra grado e impiego. Detta decisione non avrebbe quindi potuto essere intesa come un rifiuto di accogliere le richieste dell'interessato circa il suo grado.

Dette sentenze costituirebbero inoltre fatti nuovi e come tali farebbero nuovamente decorrere il termine d'impugnazione. Esse avrebbero infatti indotto la convenuta a compilare un elenco dei dipendenti che avevano chiesto il reinquadramento; d'altro lato, prima di dette sentenze, tanto la convenuta quanto il ricorrente ritenevano che un dipendente non potesse accedere ad un grado più elevato che in seguito a promozione o a concorso.

La pubblicazione della descrizione delle funzioni dovrebbe essere del pari considerata come un fatto nuovo. Essa tuttavia

non determinerebbe il dies a quo del termine d'impugnazione; lungi dal ledere il ricorrente, essa costituirebbe infatti il fondamento stesso della sua azione. Non appena è stato in condizione di stabilire, grazie alla descrizione, quale fosse il suo grado, il ricorrente avrebbe moltiplicato « le iniziative per ottenere detto grado in ogni modo possibile ». In ispecie, egli si è presentato candidato al posto A/6 di cui all'avviso di posto vacante n. 872; non essendo stato ammesso al concorso egli ha proposto un reclamo, rimasto senza esito.

La *convenuta* replica invocando la giurisprudenza della Corte secondo la quale il reclamo proposto a norma dell'articolo 90 dello statuto non proroga il termine stabilito per il ricorso giurisdizionale. Il presente ricorso sarebbe stato quindi ricevibile soltanto se il reclamo cui esso fa seguito fosse stato proposto entro tre mesi dalla pubblicazione della descrizione delle funzioni, e ciò indipendentemente dal fatto che questa non era pregiudizievole per il ricorrente.

Le sentenze invocate dal ricorrente non costituirebbero dei fatti nuovi, posto che esse costituiscono giudicato unicamente per le parti. D'altro canto, a differenza del caso in esame, nelle cause decise con dette sentenze non vi era contestazione circa il livello gerarchico delle funzioni esercitate dall'interessato. Per quanto riguarda le decisioni di reinquadramento adottate in seguito a dette sentenze ed a profitto di dipendenti diversi dai ricorrenti in dette cause, la convenuta non era giuridicamente tenuta ad adottarle.

Infine, fra tutti i passi compiuti dal ricorrente onde ottenere un inquadramento superiore, agli effetti del termine può essere preso in considerazione soltanto il reclamo del 3 agosto 1964.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte ha deciso che non vi era motivo di procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 3 novembre 1965.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 2 dicembre 1965.

IN DIRITTO

I — Sulla ricevibilità

La convenuta eccepisce che il ricorso non è stato proposto nel termine ed è quindi irricevibile.

1. Il ricorso è diretto contro il rifiuto opposto, il 29 ottobre 1964, dal presidente della Commissione al reclamo del 3 agosto precedente diretto al reinquadramento del ricorrente al grado A/6, con effetto dal 1º gennaio 1962. Questo rifiuto costituisce conferma della decisione 12 dicembre 1962, nella parte in cui questa ha nominato il ricorrente al grado B/1. È assodato che contro detta decisione il ricorrente non ha introdotto, entro il termine stabilito dall'articolo 91 dello statuto del personale, né un ricorso amministrativo né un ricorso giurisdizionale.

Il ricorrente invoca tuttavia le sentenze 20 e 21-63 e 79 e 82-63 (*Raccolta* X, pag. 217 e segg.; pag. 511 e segg.), assumendo che la decisione sopra menzionata avrebbe potuto essere da lui efficacemente impugnata; la Corte ha infatti affermato in dette occasioni che la decisione d'integrazione va tenuta distinta dal diritto del dipendente alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

Il ricorrente perde però di vista il fatto che, come dette sentenze hanno ammesso, egli avrebbe potuto a quell'epoca sottoporre alla convenuta una richiesta di regolarizzazione ed impugnare dinanzi alla Corte l'eventuale rifiuto.

2. Il ricorrente assume che la pubblicazione della descrizione delle funzioni ed attribuzioni relative a ciascun impiego (contemplata dall'articolo 5, n. 4, dello statuto del personale), pubblicazione effettuata dalla convenuta nel 1963, costituisce un fatto nuovo e come tale fa nuovamente decorrere il termine d'impugnazione contro gli inquadramenti anteriormente intervenuti.

Se questo assunto è di per sé esatto, va tuttavia rilevato che il ricorrente non ha impugnato, entro il termine di cui all'articolo 91 calcolato a partire da detta pubblicazione, nemmeno il suo inquadramento.

È vero che egli sostiene di aver « moltiplicato le iniziative per ottenere detto grado in ogni modo possibile », non appena la descrizione sopra menzionata gli ebbe permesso di stabilire il grado cui riteneva aver diritto. Cionondimeno è assodato che il reclamo del 3 agosto 1964 è stato il primo e l'unico diretto ad ottenere il reinquadramento con effetto retroattivo fino al momento dell'integrazione.

I passi da lui compiuti onde ottenere un grado più elevato mediante promozione o concorso non possono essere assimilati a un reclamo, date le differenze che esistono fra i due tipi di richieste per quanto riguarda sia il loro fondamento sia il loro possibile effetto.

3. Secondo il ricorrente, le sentenze della Corte sopra ricordate costituirebbero del pari dei fatti nuovi.

Gli effetti giuridici della sentenza con cui la Corte ha annul-

lato un atto riguardano, oltre le parti, soltanto le persone direttamente toccate dallo stesso atto annullato.

La sentenza può quindi costituire un fatto nuovo unicamente nei confronti di dette persone.

È assodato che le sentenze di cui trattasi hanno annullato delle decisioni con cui la Commissione C.E.E. aveva rifiutato di regolarizzare la posizione dei ricorrenti in conformità al principio della corrispondenza fra funzioni e gradi di cui all'allegato dello statuto del personale.

Dette decisioni, riguardando unicamente la posizione individuale di ciascun interessato, non toccano direttamente dei terzi quali l'attuale ricorrente.

Le sentenze di cui trattasi non possono quindi essere considerate, nei riguardi del ricorrente, come dei fatti nuovi che facciano nuovamente decorrere il termine per impugnare la decisione che l'ha inquadrato al grado B/1.

Dal complesso di queste considerazioni risulta che l'eccezione è fondata e che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.

II — Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente. Per il combinato disposto degli articoli 69, paragrafo 2, e 70 del regolamento di procedura, egli deve quindi sopportare le spese del giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla convenuta.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie gli articoli 69 e 70,
visto lo statuto del personale della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, in ispecie l'articolo 91,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. Il ricorso è irricevibile;

2. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla convenuta.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 14 dicembre 1965.

Strauß Donner Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 14 dicembre 1965.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
W. Strauß

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand del 2 dicembre 1965 [1]

Signor Presidente, signori Giudici,

Il ricorso del Saudray è diretto contro il rifiuto opposto dal presidente della Commissione C.E.E., il 29 ottobre 1964, al suo ricorso gerarchico del 3 agosto 1964 diretto ad ottenere il reinquadramento nella carriera di amministratore nel grado A/6, con effetto dal 1° gennaio 1962. Il ricorso presenta molti punti in comune con altre cause sulle quali vi siete recentemente pronunciati.

Il ricorrente, assunto il 16 giugno 1958 dalla Commissione, è passato in ruolo con decisione 12 dicembre 1962 ed è stato inquadrato al grado B/1, quinto scatto, inquadramento già raggiunto nel precedente regime. Dal 1959 è capo della sezione « casi particolari » della divisione « Amministrazione del personale ».

Rispondendo all'avviso di posto vacante n. 872 relativo ad un impiego che egli riteneva avesse le stesse caratteristiche di quello che egli già occupava, ma che in seguito si seppe sarebbe stato ricoperto mediante il concorso di riserva n. 165 A, il Saudray presentò la sua candidatura. Essendo stato scartato dalla commissione esaminatrice, egli ha presentato, assieme ad altri, il ricorso 18-64 che ha avuto come esito l'annullamento delle operazioni di concorso in virtù della vostra sentenza del 14 luglio 1965. Il 6 agosto il ricorrente veniva informato dalla Commissione che, essendosi riaperto il procedimento, egli era stato incluso nell'elenco degli idonei.

1 — Traduzione dal francese.